

38 Prodotti vari delle industrie chimiche

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
 - 1) la grafite artificiale (voce 3801);
 - 2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3808;
 - 3) i prodotti estintori presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);
 - 4) i materiali di riferimento certificati, specificati nella seguente nota 2);
 - 5) i prodotti elencati nelle seguenti note 3a) o 3 c);
 - b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre, con valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);
 - c) i prodotti della voce 2404;
 - d) le scorie, le ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3a) o 3b) del capitolo 26 (voce 2620);
 - e) i medicinali (voci 3003 o 3004);
 - f) i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione di metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (n. 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il ricupero dei metalli preziosi (n. 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano ad esempio sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica (sezione XIV o XV).
2. A) Ai sensi della voce 3822 per "materiale di riferimento certificato" si intende un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate e i metodi utilizzati per determinare questi valori come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di taratura o di riferimento.
B) Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.
3. Sono compresi nella voce 3824, e non in un'altra voce della nomenclatura:
 - a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;
 - b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
 - c) le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
 - d) i prodotti di correzione per matrici ciclostili, gli altri liquidi di correzione nonché i nastri correttori (diversi da quelli della voce 9612) condizionate in imballaggi per la vendita al dettaglio;
 - e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio i coni di Seger).
4. Nella Nomenclatura per «rifiuti urbani», s'intendono i rifiuti scartati da privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materiali, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati.
L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:
 - a) le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come ad esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo, o anche i cascami e avanzi elettrici ed elettronici (comprese le batterie usate) che sono classificati secondo il regime proprio;
 - b) i rifiuti industriali;
 - c) i rifiuti farmaceutici, definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;
 - d) i rifiuti clinici definiti alla nota 6 a) qui appresso.
5. Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» s'intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati, atti ad essere utilizzati come concimi, sono esclusi (capitolo 31).
6. Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:
 - a) i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o d'altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che contengono sovente degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usati);
 - b) i residui di solventi organici;
 - c) i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;
 - d) gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.

Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).

7. Per «biodiesel», ai sensi della voce 3826, vengono designati gli esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo come quelli utilizzati come carburanti o combustibili, derivati da grassi e da oli di origine animale, vegetale o microbica anche usati.

Note di sottovoci

1. Le voci 3808.52 e 3808.59 comprendono unicamente le merci della voce 3808, contenenti una o più delle seguenti sostanze: acido perfluorottano solfonico e suoi sali; alacloro (ISO); aldicarb (ISO); aldrina (ISO); azinfos-metile (ISO); binapacril (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); captafolo (ISO); carbofurano (ISO); clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); composti del mercurio; composti del tributiletano; DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano); 4,6-dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) o suoi sali; dinoseb (ISO), suoi sali o suoi esteri; dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); dieldrina (ISO, DCI); endosulfano (ISO); fluoroacetamide (ISO); fluoruro di perfluorottano solfonile; eptacloro (ISO); esaclorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)); compreso il lindano (ISO, DCI); metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano (ossido di etilene); paration (ISO); paration metile (ISO) (metil paration); pentaclorofenolo (ISO), suoi sali e suoi esteri; perfluorottano sulfonamide; fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali o suoi esteri; triclorfon (ISO).
2. Le voci 3808.61 a 3808.69 comprendono solo le merci della voce 3808 contenenti alfacipermetrina (ISO), bendiocarb (ISO), bifentrin (ISO), clorfenapir (ISO), ciflutrin (ISO), deltametrina (DCI, ISO), etofenprox (DCI), fenitroion (ISO), lambda-cialotrina (ISO), malation (ISO), pirimifos-metile (ISO) o propoxur (ISO).
3. Le voci 3824.81 a 3824.89 comprendono solo le miscele e preparazioni contenenti una o più delle seguenti sostanze: ossirano (ossido di etilene); polibromobifenili (PBB); policlorobifenili (PCB); policlorotrifenili (PCT); fosfato di tris(2,3-dibromopropile); aldrina (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); clordano (ISO); clordecone (ISO); DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano); dieldrina (ISO, DCI); endosulfano (ISO); endrina (ISO); eptacloro (ISO); mirex (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI); pentaclorobenzene (ISO); esaclorobenzene (ISO); acido perfluorottano solfonico, suoi sali; perfluorottano sulfonamide; fluoruro di perfluorottano solfonile; eteri tetra-, penta-, esa-, epta- o ottabromodifenilici; paraffine clorurate a catena corta.

Le paraffine clorurate a catena corta sono delle miscele di composti con un grado di clorazione eccedente, in peso, 48 % e la cui formula molecolare è $C_xH_{(2x-y+2)}Cl_y$, dove $x = 10 - 13$ e $y = 1 - 13$.
4. Ai sensi, delle voci 3825.41 e 3825.49, per «residui di solventi organici» s'intendono i residui contenenti principalmente solventi organici, inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o meno al recupero dei solventi.